

*Sulla mobilità interna  
Comuni  
- art. 8*

N. 00782/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 01820/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1820 del 2009, proposto da:  
Antonio Ferrannini, Mariateresa Ventura e Francesco Resta,  
rappresentati e difesi dall'avv. Emilio Vito Poli, con domicilio eletto  
presso Emilio Vito Poli in Bari, via Dante Alighieri, 193;

*contro*

Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedale Policlinico  
Consorziale" Bari;

*e con l'intervento di*

ad adiuvandum

Università degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.  
Domenico Carbonara, Gaetano Prudente, con domicilio eletto  
presso Gaetano Prudente in Bari, alla piazza Umberto I°, n.1;

*per l'annullamento*

- per quanto di interesse, del provvedimento prot. n.0060140/D.G. in data 29.7.2009, successivamente conosciuto, a firma del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedale Policlinico Consorziiale" di Bari, recante assegnazione a servizi di guardia medica e pronta disponibilità;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché ignoto, se ed in quanto lesivo;

per l'accertamento del diritto

- allo svolgimento, presso le strutture sanitarie di pertinenza, delle funzioni medico-assistenziali inerenti i compiti di ricerca e didattica propri dell'insegnamento affidato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum dell'Università degli Studi di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Emilio Vito Poli e Domenico Carbonara;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

I ricorrenti impugnano il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiedono l'annullamento, in una con la declaratoria del loro diritto,

in qualità di docenti ricercatori universitari, a svolgere presso la struttura sanitaria consorziata, le funzioni medico-assistenziali inerenti i compiti di ricerca e didattica propri dell'insegnamento affidato.

I ricorrenti ritengono che il Direttore generale abbia adottato una misura illegittima nei loro confronti, assegnando gli stessi, per l'espletamento di turni di guardia, a reparti ospedalieri diversi da quelli in cui svolgono l'attività universitaria di didattica e di ricerca.

Il Direttore Generale, a dire dei ricorrenti, avrebbe dovuto organizzare tali turni di guardia rispettando la normativa e i principi generali in tema di svolgimento, da parte dei Professori universitari di medicina, di attività medico-assistenziale.

I ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura:

- 1) violazione dell'art. 5 D.Lgs n. 517/99, anche in relazione all'art. 102 del D.P.R. 382/1980 e ai generali principi in tema di svolgimento, da parte dei professori universitari di medicina di attività medico-assistenziale;
  - 2) violazione del combinato disposto dato dagli artt. 3 co. 2 e 2 commi 2 e 3 D.Lgs n. 165/01;
  - 3) violazione della normativa di contrattazione collettiva per l'area della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, in tema di servizi di guardia medica e pronta disponibilità;
- violazione ed erronea applicazione dei DD.MM. Ministero della sanità del 30 e 31 gennaio 1998;

violazione e mancata applicazione dell'art. 3 co. 1 L. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione; genericità.

Non si è costituita in giudizio l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Consorziato di Bari.

Si è costituita in giudizio, ad adiuvandum, l'Università degli Studi di Bari, eccependo l'illegittimità in fatto e in diritto dell'impugnato provvedimento.

All'udienza del 13 aprile 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

#### DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Ed invero, l'impugnato provvedimento è affetto dai denunciati vizi, atteso che l'attività medico-assistenziale prestata dai medici universitari trova la sua disciplina nell'ambito dei rapporti tra servizio sanitario nazionale e università secondo la normativa di cui al D.Lgs n. 517/99 (art. 1 e 5 co. 2).

L'attività assistenziale dei medici strutturati è infatti (art. 1) necessariamente e inscindibilmente correlata allo svolgimento dei compiti istituzionali connessi alla funzione docente, nel senso che tra l'una e l'altra attività deve esistere una logica coerenza, essendo la prima esercitata in funzione della seconda.

Peraltro l'attività assistenziale di che trattasi viene determinata, nell'ambito dei principi sopra richiamati, attraverso specifici accordi

convenzionali che regolano il rapporto tra SSN e Università, per espresso rinvio di cui al citato D.Lgs., secondo i principi dell'intesa e della concertazione.

Con l'impugnato provvedimento viceversa la struttura ospedaliera pretenderebbe dai medici strutturati universitari la prestazione di un'attività assistenziale in settori non pertinenti con la particolare specifica disciplina di riferimento della docenza e a prescindere anche dal possesso o meno in capo ai medici universitari del relativo titolo di specializzazione ovvero di specifica esperienza clinica.

In tal senso è peraltro pacifico orientamento della giurisprudenza (C. Cost. n. 71 del 16.3.2001; C.d.S. Sez. IV 15.2.2006 n. 612 e 11.10.2007 n. 5334), anche di questo T.A.R. Puglia (T.A.R. Puglia Bari Sez. III 13.7.2009 n. 1833).

Il ricorso va dunque accolto.

Le spese di giudizio – che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre iva e cap - seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico del Policlinico ed in favore dei ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Policlinico di Bari al rimborso – in favore dei ricorrenti – delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre iva e cap.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morea, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere, Estensore

Paolo Amovilli, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)